

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO PIOMBINO**

ORDINANZA N° - 19/97

Il tenente di vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Piombino,

RITENUTO necessario concorrere, con la competente Soprintendenza Archeologica della Toscana, alla protezione delle aree marine di interesse archeologico, allo scopo di prevenire e/o reprimere illeciti deturpamenti e danneggiamenti del patrimonio archeologico subacqueo;

RITENUTO, altresì, necessario vietare immersioni subacquee e qualunque attività che potrebbe recare potenziale nocumento ai reperti archeologici siti nei fondali ubicati nella giurisdizione di questo Ufficio Circondariale Marittimo',

VISTO il Decreto Interministeriale 12.07.1989 contenente le disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico;

VISTA la legge 01.06.1939, n°1089 recante le norme per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico; •

VISTO il parere della Sovrintendenza Archeologica di Firenze espresso con nota n°6699 in data 28.03.1997.;

VISTI gli artt.17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione — parte marittima;

VISTE le proprie ordinanze n°3/82 del 13/03/1982, 41/88 del 19/11/1988, 36/89 del 06/07/1989, 41/92 del 19/08/1992, 59/92 del 19/08/1992 e 32/93 del 24/07/1993.

ORDINA

Arti
(Divieti)

Nelle zone di mare di seguito individuate, ricadenti nella giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino ed opportunamente rappresentate nella carta nautica allegata, che è parte integrante della presente Ordinanza, sono vietati l'ancoraggio, i recuperi marittimi, la pesca che interessi il fondo marino, e le immersioni subacquee di qualunque tipo e per qualsiasi scopo

Area "A" (Località Perelli)
(Contraddistinta dal colore giallo sulla carta)

- Area racchiusa dalla poligonale avente per vertici i seguenti punti:

- | | |
|---|---|
| A) 42°57'10" LAT. NORD
10°36'18" LONG. EST | B) 42°57'05" LAT. NORD
10°36'18" LONG. EST |
| C) 42°57'05" LAT. NORD
10°36'40" LONG. EST . | D) 42°57'15" LAT. NORD
10°36'40" LONG. EST |

Area "B" (Località Baratti)
(Contraddistinta dal colore rosso sulla carta)

- Area circolare avente raggio di 500 (cinquecento) metri e centro nel seguente punto

- E) 43°00'09" LAT. NORD
10°30'24" LONG. EST

Area "C" (Cala Piccione)
(Contraddistinta dal colore verde carta)

- Area circolare avente raggio di 100 (cento) metri e centro nel seguente punto

- F) 42°58'20" LAT. NORD
10°29'20" LONG. EST

Art.2
(Obblighi)

E' fatto obbligo a chiunque di segnalare all'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Piombino, Oltre agli eventuali ritrovamenti di materiale di interesse storico, archeologico e artistico, ogni comportamento che, anche solo potenzialmente, possa essere causativo di danno al patrimonio pubblico storico — artistico sommerso, o rinvenuto sulle aree demaniali Marittime, ovvero del mare territoriale nonché di danneggiamenti o furti dei relativi beni.

Art.3
(Distinzioni)

Al fine di permettere in sicurezza eventuali operazioni di indagine e ricognizione da parte della Sovrintendenza Archeologica per la Toscana o, per quanto previsto dal D.M. 31.10.1988, dal Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea, dell'Ufficio Centrale per i Beni, Architettonici e Archeologici, Artistici e Storici, è consentito, previa comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso, in deroga al precedente art 1, e per il periodo strettamente necessario alle operazioni subacquee, delimitare l'area di cui allo stesso art.1 con gavitelli e/o boe galleggianti a salvaguardia dei ritrovamenti e dei mezzi navali eventualmente impiegati con conseguente divieto di transito ^{e/o} sosta ad altre unità che non abbiano attinenza con le operazioni di indagine e/o recupero;

Art.4
(Deroghe)

Fermo restando quanto previsto dall'art.1, eventuali deroghe alle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza dovranno essere richieste di volta in volta, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Art.5
(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Art.6
(Entrata in vigore)

La presente ordinanza entra in vigore in data **25 aprile 1997**

Art.7
(Abrogazioni)

Sono abrogate le Ordinanze:

32/93 (del 24/07/1993)
59/92 (del 19/08/1992)
41/92 (del 19/08/1992)
36/89 (del 06/07/1989)
41/88 (del 19/11/1988)
03/82 (del 13/03/1982),

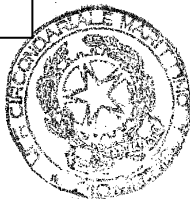
indicate in premessa, nonché ogni. altro provvedimento emanato da questo Ufficio Circondariale Marittimo in contrasto con quanto disciplinato dalla presente ordinanza.

Art,8
(Disposizioni finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Piombino, 15 aprile 1997

*Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
Ufficio – Art. 19, D.P.R n. 445/2000*



IL COMANDANTE
T.V. (CP) Claudio CAPUANO

